

**Cass. civ., sez. I, ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23171:**

**Responsabilità degli amministratori e *business judgment rule***

**Massima**

Pronunciandosi in merito ai limiti del sindacato giudiziario sulle decisioni degli amministratori, **con ordinanza n. 23171/2020**, la Suprema Corte ha recentemente ripreso e confermato un proprio consolidato orientamento ad avviso del quale “*in tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgment rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c. c., [...] sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere*”.

Fermo restando che, di regola, la valutazione sulla diligenza dell'amministratore attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può, dunque, eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, senza originare un'effettiva responsabilità contrattuale verso la società, la Cassazione non esclude tuttavia la sindacabilità dell'operato dell'amministratore che ometta di adottare le cautele, le verifiche e le informazioni preventive, normalmente richieste per le scelte imprenditoriali della medesima natura.

**Commento**

In applicazione della *business judgment rule* – regola elaborata dalla giurisprudenza statunitense – l'agire dei membri dell'organo che amministra una società si presume corretto e non criticabile, in quanto per definizione orientato al bene della società stessa, finché non venga provata una violazione dei doveri fiduciari (*duty of care, duty to monitor, duty to inquiry, duty of loyalty*).

Dopo che per lungo tempo la giurisprudenza, ai fini del sindacato sull'operato del consiglio di amministrazione, si era servita del canone - non eccessivamente severo - del buon padre di famiglia, sul tema era intervenuto il legislatore, il quale con la riforma del Codice civile del 2003 ha imposto agli amministratori un livello di diligenza superiore, calibrato alla natura dell'incarico da compiersi e all'esperienza e competenza professionale. L'aver assunto informazioni insufficienti in merito ad operazioni finanziarie o commerciali, l'aver agito in maniera palesemente grossolana senza considerare tutte le possibili alternative, l'aver seguito una condotta parziale e dipendente da valutazioni diverse dal bene della società e non conforme a quanto previsto dalla legge, sono tutte condotte che, quando provate, hanno portato in più occasioni la giurisprudenza successiva alla riforma del 2003 a riconoscere la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione (Cass. civ. n. 28669/2013, n. 15470/2017 e, da ultimo, l'ordinanza n. 23171/2020 in commento).

L'ordinanza Cass. n. 23171/2020 in commento, confermando quanto precedentemente espresso dalla stessa Suprema Corte in tema di *business judgment rule*, afferma che la valutazione sulla diligenza operata dagli amministratori attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca degli stessi, senza, tuttavia, originare una effettiva responsabilità contrattuale verso la società. La Cassazione, concludendo, esprime un ulteriore principio per cui non è esclusa la sindacabilità dell'operato dell'amministratore che ometta di adottare le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per le scelte imprenditoriali della stessa natura.